

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. P.D.D. avverso la decisione in data 21/11/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due;

Il ricorrente, avv. P.D.D. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. R. T. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso .

### **FATTO**

Con il ricorso depositato il 14/2/2014 negli uffici del Consiglio dell'Ordine di Roma, l'avv. P.D.D., rappresentato e difeso dall'avv. R.T., impugnava la decisione del C.O.A. pronunciata nel procedimento n. 8398 in data 21/11/2013, depositata il 2/1/2014, e notificata il 27/1/2014, che lo aveva ritenuto responsabile dell'illecito contestatogli nel seguente capo di incolpazione: *“Dopo aver inviato certificazione medica al fine di giustificare la mancata partecipazione a tre procedimenti disciplinari nei suoi confronti (P.D. nn. 8327, 8349 e 8355), da celebrarsi il 7 febbraio 2013, con la quale si attestava la sussistenza di una sindrome che lo avrebbe trattenuto a riposo assoluto almeno sino al giorno successivo, non veniva invece rinvenuto nella propria abitazione dal medico fiscale, come da dichiarazione rilasciata a verbale dalla Dott.ssa L. Z., con ciò venendo meno ai doveri di correttezza e lealtà nei riguardi dell'Ordine di appartenenza e compromettendo – quanto meno nei confronti del pubblico ufficiale incaricato alla visita domiciliare – la reputazione propria e della categoria. Con ciò violando i doveri di cui agli artt. 5 canone II, 24 capoverso e 56 canone I. In Roma, il 7 febbraio 2013”*.

Nell'adunanza disciplinare del 7 febbraio 2013 fissata per la discussione di tre procedimenti a carico dell'Avv. P.D.D., contrassegnati rispettivamente dai nn. 8327 (proveniente da un precedente rinvio giustificato da un certificato medico allegato dall'incolpato all'istanza di rinvio), 8349 e 8355, il consigliere relatore riferiva che l'incolpato aveva formulato istanza di rinvio per legittimo impedimento, giustificata dal certificato medico redatto dal dr. V. G in data 6/2/2013 (*“Si certifica che D. D. P., di anni ....., è affetto da Sindrome influenzale con ipertemia (39°) e diarrea, e pertanto necessita di riposo assoluto di tre giorni”*). Il Consiglio disponeva visita fiscale, affidando l'incarico alla dott.ssa L. Z., la quale recatasi in via ....., non rinveniva l'avv. D. D., ma una signora qualificatasi governante, che rispondendo al citofono, dichiarava che l'avv. D.D. non era presente in nessuno dei due appartamenti.

Sulla base della relazione della dott.ssa Z., il COA territoriale disponeva l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. D. D. e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma.

Nei giorni precedenti l'adunanza del 7/11/2013, l'incolpato, oltre alla nomina del difensore di fiducia, depositava “deduzioni istruttorie”, un esposto inoltrato alla Procura della Repubblica di Roma in data 27/5/2013 relativo alle modalità di svolgimento della visita fiscale, una relazione descrittiva della sua sistemazione abitativa a firma dell'arch. F. C., una dichiarazione della signora I. A., che poi veniva assunta come testimone nella suddetta

adunanza. All'esito della discussione, il COA affermava la responsabilità disciplinare dell'avv. P.D.D., e gli comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

Con ricorso depositato tempestivamente il 14/2/2014, l'avv. D.D. impugnava la suddetta decisione, chiedendo il proscioglimento oppure, in via subordinata, l'attenuazione della sanzione disciplinare. In via preliminare, chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento all'altro contrassegnato dal numero d'ordine 70/2014, avente per oggetto l'impugnazione da lui proposta avverso la decisione pronunciata dal COA di Roma nei procedimenti riuniti nn. 8327-8349-8355, nonché la sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione del giudizio penale avviato a seguito della trasmissione degli atti, da parte del COA di Roma, alla Procura della Repubblica in sede. In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova testimoniale con la dott.ssa Laura Z..

A fondamento dell'impugnazione, l'avv. D.D. deduceva la errata ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice territoriale, dolendosi della mancata audizione della dott.ssa Z. e della omessa valutazione della relazione tecnica dell'arch. C., le cui risultanze, secondo il ricorrente, smentivano le dichiarazioni del medico fiscale.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**1.** L'istanza di riunione del presente procedimento con quello contrassegnato dal n. 70/2014, pendente davanti a questo Consiglio, non appare accoglibile, atteso che i comportamenti dell'incolpato si sono svolti in momenti diversi e, considerato l'oggetto degli addebiti, non si ravvisa l'opportunità che essi vengano giudicati contestualmente.

**2.** L'istanza di sospensione del presente procedimento non può essere accolta, perché non è stata provata la pendenza di un giudizio penale avente per oggetto il medesimo fatto contestato in questa sede disciplinare.

In tema di rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, le Sezioni Unite della Cassazione statuirono nel 2006 che "il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato deve essere sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c., se per i fatti a lui contestati sia stata esercitata l'azione penale: l'accertamento dei fatti risultante dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di condanna si presenta, infatti, come pregiudiziale rispetto al giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p., modificato dall'art. 1 L. 27 marzo 2001 n. 97" (Cass. Sez. Un. 8/3/2006 n. 4893).

Senonchè, nella specie, manca intanto una prova idonea relativa all'attuale pendenza del procedimento penale, dal momento che il ricorrente ha ommesso qualsiasi precisazione sia nel ricorso che durante la discussione in merito alla effettiva pendenza di quel procedimento penale che dovrebbe costituire l'antecedente logico-giuridico della decisione disciplinare, che resterebbe così preclusa fino all'accertamento del fatto compiuto in sede penale.

Sul punto, si rammenta che questa situazione ricorre nel rapporto tra giudizio penale e giudizio disciplinare quando si versa nell'ipotesi di *medesimezza del fatto*, intesa con riferimento sia all'elemento oggettivo che a quello soggettivo.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, "Non può essere accolta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., così come non può essere accolta la relativa preliminare domanda di annullamento del provvedimento impugnato, qualora l'incolpato non abbia in alcun modo dimostrato né la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale invocato, né che il procedimento disciplinare riguarda gli stessi fatti oggetto del procedimento penale. L'organo disciplinare non può infatti sostituirsi all'onere probatorio posto in proposito in capo all'incolpato, tanto più quando questi avrebbe avuto il modo, l'occasione e tutto il tempo per fornire ogni possibile prova documentale della assunta pendenza nei suoi confronti dell'invocato procedimento penale per gli stessi fatti contestatigli in sede disciplinare. (CNF 26/9/2014 n. 109; CNF 2/10/2014 n. 130, secondo cui " La disciplina della sospensione obbligatoria deve ritenersi applicabile ai casi di intervenuto esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio al Giudice della Udienza Preliminare; qualora non vi sia prova di tale attività, la opzione di sospendere il procedimento disciplinare non può ritenersi obbligatoria bensì riservata ad una valutazione di opportunità da parte del COA.").

**3.** Nel merito, le argomentazioni esposte nei due motivi di ricorso non risultano tali da mettere in crisi il giudizio di responsabilità piena dell'incolpato espresso dal COA territoriale.

Invero, nell'adunanza disciplinare del 7/2/2013 il COA di Roma disponeva visita fiscale nei confronti dell'incolpato, designando all'uopo la dott.ssa L. Z., la quale su indicazione dello stesso Consiglio si recava presso la residenza dell'avv. P.D.D. in ....., ove rinveniva in corrispondenza degli interni ..... la scritta "D. D.", e dopo avere citofonato più volte, le rispondeva una signora qualificatasi governante, che le riferiva che l'avv. D.D. "*non era in casa in nessuno dei due appartamenti*". La dott.ssa Z. precisava al COA territoriale che: a) *non c'era il portiere*; b) "*ho specificato alla governante che ero stata incaricata dall'Ordine degli Avvocati di Roma di verificare lo stato di salute dell'avv. D. D.*".

Le argomentazioni difensive prospettate dal ricorrente non sono in grado di inficiare la validità delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Z. nella qualità di medico fiscale.

Il ricorrente ha impostato la propria difesa cercando di strumentalizzare l'equivoco – che lui stesso aveva alimentato - circa il numero civico della propria abitazione sita in via ..... in base alla stampa della *verifica anagrafica* eseguita telematicamente dal Consiglio territoriale il giorno 7/2/2013 –allegato al procedimento n. 8327 e ritualmente acquisito nell'odierno procedimento-; n. 157 nella intestazione dell'esposto presentato dal D.D. alla Procura della Repubblica di Roma; n. 255 nella dichiarazione delle generalità rese dall'avv. D.D. nell'adunanza disciplinare del 21/11/2013; n. 257 nella relazione dell'arch. C. e nella

dichiarazione rilasciata dalla signora I. A., sulla cui autenticità forse il Coa territoriale avrebbe dovuto indagare, attesa l'assoluta diversità della firma vergata su detta dichiarazione rispetto a quella apposta sulla carta d'identità.

La qualcosa tuttavia non scalfisce la validità dell'indagine medico-fiscale disposta dal COA territoriale, perché è incontestato che la dott.ssa Z. si era recata all'effettiva residenza dell'avv. Di Dio, rinvenendo il cognome dell'incolpato sui citofoni dei due appartamenti contrassegnati dai numeri interni 11 e 14, e colloquiando con una signora, qualificatasi governante, che rispondendo ad uno dei due citofoni azionati dalla dottoressa, aveva escluso la presenza dell'avv. D.D. in entrambi gli appartamenti, anche dopo che la dottoressa le aveva precisato le ragioni dell'intervento (ndr *"ho specificato alla governante che ero stata incaricata dall'Ordine degli Avvocati di Roma di verificare lo stato di salute dell'avv. D. D."*).

Il ricorrente, inoltre, ha tentato di inficiare la validità dell'indagine medico fiscale appellandosi alle dichiarazioni testimoniali rese dalla signora A. I. Premesso che questo Consiglio condivide tutte le perplessità manifestate dal Coa territoriale nella decisione impugnata, appare risolutivo rammentare che le dichiarazioni del medico fiscale, attestanti l'assenza dell'avv. D.D. dalla sua residenza al momento del controllo, sono assistite da fede pubblica privilegiata (cfr. Cass. civ., 22 maggio 1999, n. 5000).

Nel caso di specie, quanto attestato dal pubblico ufficiale, vale a dire l'esistenza del nome dell'avv. D.D. sui campanelli di entrambi gli appartamenti dello stabile di via ....., contrassegnati dagli interni ....., è una valutazione di un fatto materiale idoneo a ricadere sotto la diretta percezione dei sensi del pubblico ufficiale, senza alcun margine di apprezzamento, la cui contestazione doveva essere formalizzata mediante lo specifico rimedio della querela di falso disciplinata dagli artt. 221-227 c.p.c.

Per contestare il valore di fede pubblica delle dichiarazioni rese dal medico fiscale nell'adunanza disciplinare del 7/2/2013, non era sufficiente una istruttoria ordinaria, con assunzione di deposizioni di contenuto contrario a quanto attestato dal pubblico ufficiale certificante.

Per tale ragione questo Consiglio non ritiene ammissibile l'istanza istruttoria formulata dal ricorrente, volta ad assumere testimonialmente la dott.ssa Laura Z. sul fatto a lui contestato nel capo di incolpazione.

Il ricorrente ha censurato la decisione deducendo, altresì, che il COA territoriale aveva *"omesso di convocare detta consulente onde interrogarla in contraddittorio con l'incolpato, il quale, a mezzo del suo difensore avrebbe potuto ricevere dalla stessa chiarimenti in merito"*. Senonchè la convocazione del medico fiscale non era stata neppure sollecitata sia nelle deduzioni istruttorie depositate dalla difesa dell'incolpato il 7/11/2013, sia dal difensore nell'ambito delle attività dibattimentali, sia dall'incolpato mediante le dichiarazioni spontanee.

In conclusione, il COA territoriale ha correttamente ritenuto l'avv. D.D. responsabile dell'illecito disciplinare descritto nel capo di incolpazione in riferimento agli artt. 5, 24 e 56 del previgente CdF, e per l'effetto il ricorso deve essere respinto.

4. Per quanto riguarda la sanzione applicata della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, questo Consiglio ritiene che possa essere attenuata nella censura, per le ragioni che si espongono.

Occorre premettere che l'art. 65, comma 5 della legge 247/2012, dispone: *"..Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato"*.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 16/2/2015 n. 3023, hanno statuito che *"In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del "favor rei", in luogo del criterio del "tempus regit actum"*.

Va ricordato al riguardo come ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012 il nuovo Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto per quanto possibile *"...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile"*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l'indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non poter realizzare una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica dei comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell'avvocato.

Nella specie, la condotta disciplinarmente illecita tenuta dall'avv. P.D.D. risulta tipizzata nel nuovo codice deontologico forense, negli artt. 71 (dovere di collaborazione) e 63 (rapporti con i terzi), le cui violazioni sono sanzionate entrambe con l'avvertimento.

La sanzione edittale dell'avvertimento, nella specie, però, deve essere aumentata ai sensi degli artt. 21, comma 3, e 22, comma 2, del nuovo CdF, e valutati gli elementi tutti acquisiti al fascicolo del procedimento in riferimento all'intensità del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, al contesto in cui è avvenuta la violazione, ed ai numerosi precedenti disciplinari risultanti dalla scheda allegata al fascicolo d'ufficio del COA territoriale,

questo Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

**P.Q.M.**

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 giugno 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria